

C12591 - OPENJOBMETIS/JUST ON BUSINESS

Provvedimento n. 31022

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 gennaio 2024;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Openjobmetis S.p.A. pervenuta in data 17 dicembre 2023;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Openjobmetis S.p.A. (di seguito, "OPJM") è una società attiva nella somministrazione, ricerca, ricollocazione e formazione del personale, quotata sull'Euronext STAR Milan gestito da Borsa Italiana.

Il capitale sociale di OPJM è detenuto da diversi soggetti, nessuno dei quali esercita il controllo, individuale o congiunto, sulla società. In particolare, il maggiore azionista è la società Omniafin S.p.A. (di seguito Omniafin) che detiene il 18,45% del capitale di OPJM, corrispondente al 27,98% dei diritti di voto in assemblea¹.

Nel 2022, il fatturato della società è stato pari a circa 770 milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

2. Just On Business S.p.A. (di seguito "JOB") è una agenzia per il lavoro che opera prevalentemente nel settore della somministrazione di lavoro temporaneo (lavoro interinale), attività dalla quale genera oltre il 90% dei propri ricavi.

Nel 2022, il fatturato realizzato da JOB è stato pari a circa [100-532]^{*} milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata ha ad oggetto l'acquisizione dell'intero capitale sociale e, quindi, del controllo esclusivo di JOB da parte di OPJM e, conseguentemente, anche della sua controllata Deine Group S.r.l.. I termini e le condizioni dell'operazione sono disciplinati da un apposito contratto di compravendita.

4. L'operazione prevede altresì una clausola di non concorrenza da parte delle due società che detengono attualmente il 100% del capitale sociale di JOB, in particolare Torrent S.p.A. e 1845 S.r.l., le quali si impegnano per un periodo di tre anni dal *closing* a non svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quelle svolte da JOB in Italia, nonché attività di storno o sollecitazione di dipendenti, clienti e fornitori.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro².

6. La clausola di non concorrenza descritta in precedenza può essere qualificata come accessoria alla concentrazione comunicata, nella misura in cui essa contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione. In particolare, nel caso di specie, gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione. Tuttavia, al

¹ [Omniafin S.p.A. ha stipulato un patto parasociale, in data 13 luglio 2020 e successivamente rinnovato fino al 2026, con la società M.T.I. Investimenti S.r.l. volto a disciplinare alcuni aspetti concernenti la loro partecipazione in OPJM. Le previsioni del patto sottoscritto dai due azionisti, che congiuntamente detengono diritti di voto inferiori al 36%, non sono tali da determinare un controllo congiunto su OPJM.]

^{*} [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

² [Provvedimento dell'Autorità n. 30507 del 14 marzo 2023 "Rivalutazione soglie fatturato ex art. 16, comma 1, della legge n. 287/90", pubblicato sul Bollettino n. 12 del 27 marzo 2023.]

fine di non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario che la durata sia limitata a due anni, essendo l'acquirente già presente nei mercati in cui opera la *target*³.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

IV.1 I mercati interessati

7. Sotto il profilo merceologico, l'operazione interessa il mercato dell'offerta di servizi di lavoro temporaneo (lavoro interinale), in cui sia l'acquirente che l'acquisita realizzano oltre il 90% del proprio fatturato nazionale. Inoltre la società *target* JOB opera, anche se marginalmente, nella fornitura di servizi di ricerca e selezione del personale nonché nei servizi di formazione.

8. In considerazione delle quote modeste detenute dalla *target* in tutti mercati in cui è presente e della circostanza che, in tali mercati, comunque definiti, le quote *post-merger* saranno ampiamente inferiori al 15 %, non si ritiene necessario addivenire ad una più precisa indicazione dei mercati sotto il profilo merceologico.

9. Quanto alla dimensione geografica, il mercato dell'offerta dei servizi di somministrazione di lavoro temporaneo può essere considerato di estensione nazionale, in linea con i precedenti dell'Autorità, in base a considerazioni legate, sotto il profilo dell'offerta, alle differenze linguistiche e ai diversi regimi normativi vigenti nei vari Stati, nonché, sotto il profilo della domanda, sulla base di considerazioni legate alle preferenze dei lavoratori e alle indicazioni delle imprese utilizzatrici in termini di sede lavorativa (servizi di agenzia per il lavoro)⁴. Anche con riferimento agli ulteriori ambiti di attività delle Parti, nei propri precedenti l'Autorità ha ritenuto che gli stessi abbiano dimensione al più nazionale⁵. In ogni caso, nel caso di specie, non si ritiene necessario addivenire ad una più precisa indicazione dei mercati sotto il profilo geografico, atteso che l'operazione non solleverebbe criticità concorrenziali indipendentemente dalla delimitazione geografica del mercato.

IV.2 Effetti dell'operazione

10. L'operazione in esame comporterà l'acquisizione del controllo esclusivo di JOB da parte di OPJM, con alcune sovrapposizioni di natura orizzontale tra le attività delle Parti nel mercato della somministrazione di lavoro temporaneo e, in misura residuale, in altri ambiti merceologici che – in linea con i precedenti dell'Autorità – potrebbero idealmente configurare mercati distinti.

11. In particolare, nel mercato nazionale della somministrazione di lavoro temporaneo JOB detiene una quota inferiore all'1%, mentre la quota di OPJM è pari al [1-5%]. In tale mercato sono attivi vari operatori concorrenti, quali Adecco, Randstad, GI Group, Manpower, con quote di mercato individuali significativamente superiori a quelle delle Parti e, cumulativamente, prossime al 50%.

12. Allo stesso modo, con riguardo alle ulteriori attività nelle quali si realizza una sovrapposizione tra le Parti (servizi di ricerca e selezione del personale e servizi di formazione professionale) l'Operazione non appare idonea a sollevare criticità dal punto di vista concorrenziale, sia in ragione delle modeste quote vantate dalle Parti sia per l'elevata frammentazione dell'offerta, che si connota per la presenza di molteplici operatori. Infatti, la quota di mercato di OPJM nell'erogazione di tali servizi non sarebbe comunque superiore al 5% e incrementerà in misura marginale ad esito dell'Operazione, dal momento che JOB non detiene in alcuna di tali attività una quota superiore all'1%.

13. Alla luce delle considerazioni suesposte, l'operazione in esame non appare nel suo complesso suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che la clausola di non concorrenza può essere considerata accessoria alla presente operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, la suddetta clausola che si realizzi oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

³ [Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C56/03).]

⁴ [Cfr. C12356 - OPENJOBMETIS/QUANTA-QUANTA RESSOURCES HUMAINES, Provvedimento n. 28580 del 16 febbraio 2021; C10937 - COMARFIN-OPENJOB AGENZIA PER IL LAVORO/METIS, Provvedimento n. 22163 del 23 febbraio 2011.]

⁵ [Cfr. nota 4 supra.]

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli